



**COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**

**Francesca Bertelli**

# **LE DICHIARAZIONI DI SOSTENIBILITÀ NELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

## ABBREVIAZIONI DELLE RIVISTE STRANIERE

<i>AAAJ</i>	Accounting, Auditing & Accountability Journal
<i>AcP</i>	Archiv für die civilistische Praxis
<i>Am. Econ. Rev.</i>	American Economic Review
<i>AMR</i>	Academy of Management Review
<i>Analysis</i>	Analysis
<i>Appl. Energy</i>	Applied Energy
<i>ARWP</i>	Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie
<i>BB</i>	Der Betriebs-Berater
<i>BKR</i>	Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
<i>BSE</i>	Business Strategy and the Environment
<i>Bus. Horiz.</i>	Business Horizons
<i>BYBIL</i>	British Yearbook of International Law
<i>Calif. Manag. Rev.</i>	California Management Review
<i>CG</i>	Corporate Governance
<i>Chin. J. Environ. Law</i>	Chinese Journal of Environmental Law
<i>CJEL</i>	Columbia Journal of European Law
<i>CLR</i>	Loyola Consumer Law Review
<i>CML Rev.</i>	Common Market Law Review
<i>Conn. Bus. J.</i>	Connecticut Business Journal
<i>Cornell Int. L. J.</i>	Cornell International Law Journal
<i>Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag.</i>	Corporate Social Responsibility and Environmental Management
<i>CRISPP</i>	Critical Review of International Social and Political Philosophy
<i>ECL</i>	European Company Law
<i>Ecol. Econ.</i>	Ecological Economics
<i>Econ. Sociol.</i>	Economics & Sociology

<i>EJIL</i>	European Journal of International Law
<i>ELR</i>	Erasmus Law Review
<i>Environ. L. Rev.</i>	Environmental Law Review
<i>Environ. Res. Lett.</i>	Environmental Research Letters
<i>Environ. Values</i>	Environmental Values
<i>ERCL</i>	European Review of Contract Law
<i>ERPL</i>	European Review of Private Law
<i>EuCML</i>	Journal of European Consumer and Market Law
<i>Eur. Bus. Law. Rev.</i>	European Business Law Review
<i>Eur. J. Risk Regul.</i>	European Journal of Risk Regulation
<i>EuZW</i>	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
<i>Fordham Envtl. L. Rev.</i>	Fordham Environmental Law Review
<i>Geo. Wash. Int'l L. Rev.</i>	The George Washington International Law Review
<i>GRUR</i>	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
<i>GRURInt</i>	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
<i>HBR</i>	Harvard Business Review
<i>IJBMI</i>	International Journal of Business and Management Invention
<i>IJC</i>	International Journal of the Commons
<i>IJGLS</i>	Indiana Journal of Global Legal Studies
<i>IJMR</i>	International Journal of Management Reviews
<i>ILREV</i>	Indonesia Law Review
<i>Int. J. Soc. Econ.</i>	International Journal of Social Economics
<i>Int'l &amp; Comp. L.Q.</i>	The International and Comparative Law Quarterly
<i>Int'l J. Consum. Stud.</i>	International Journal of Consumer Studies
<i>Irish Jurist</i>	The Irish Jurist
<i>IRLE</i>	International Review of Law and Economics
<i>JAAR</i>	Journal of Applied Accounting Research

<i>J. Advert.</i>	Journal of Advertising
<i>J. Bus. Ethics</i>	Journal of Business Ethics
<i>J. Bus. Res.</i>	Journal of Business Research
<i>JCA</i>	The Journal of Consumer Affairs
<i>JCM</i>	Journal of Consumer Marketing
<i>J. Clean. Prod.</i>	Journal of Cleaner Production
<i>J. Cons. Pol.</i>	Journal of Consumer Policy
<i>JCSR</i>	International Journal of Corporate Social Responsibility
<i>JCULP</i>	Journal of Comparative Urban Law and Policy
<i>JEEPL</i>	Journal for European Environmental Planning Law
<i>J. Environ. L. &amp; Pol.</i>	Journal of Environmental Law & Policy
<i>JEP</i>	Journal of Economic Perspectives
<i>JherJb</i>	Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
<i>J. Financ. Crime</i>	Journal of Financial Crime
<i>J. Ind. Ecol.</i>	Journal of Industrial Ecology
<i>J. Law Econ.</i>	The Journal of Law & Economics
<i>JLFA</i>	Journal of Law, Finance and Accounting
<i>JM</i>	Juris. Die Monatszeitschrift
<i>JMK</i>	Journal of Macromarketing
<i>JMS</i>	Journal of Management Studies
<i>JOM</i>	Journal of Operations Management
<i>J. Public Aff.</i>	Journal of Public Affairs
<i>JPP&amp;M</i>	Journal of Public Policy & Marketing
<i>JR</i>	Juristische Rundschau
<i>JZ</i>	Juristenzeitung
<i>LJIL</i>	Leiden Journal of International Law
<i>Manag. Commun. Q.</i>	Management Communication Quarterly
<i>MDR</i>	Monatsschrift für Deutsches Recht
<i>MJS</i>	Michigan Journal of Sustainability
<i>Nev. L. J.</i>	Nevada Law Journal
<i>NJW</i>	Neue Juristische Wochenschrift
<i>NRF</i>	Natural Resources Forum
<i>NVwZ</i>	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

<i>NZV</i>	Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
<i>Organization</i>	Organization
<i>Philos. Manag.</i>	Philosophy of Management
<i>Policy Sci.</i>	Policy Science Journal
<i>Policy Stud. J.</i>	Policy Studies Journal
<i>Rec. Dalloz</i>	Recueil Dalloz Sirey
<i>REDC</i>	Revue Européenne de Droit de la Consommation
<i>Rev. dr. int. et comp.</i>	Revue de droit international et de droit comparé
<i>RIW</i>	Recht der Internationalen Wirtschaft
<i>Socio-Econ. Rev.</i>	Socio-Economic Review
<i>South Atl. Q.</i>	The South Atlantic Quarterly
<i>Strateg. Manag. J.</i>	Strategic Management Journal
<i>Sustain.</i>	Sustainability
<i>Sustain. Sc.</i>	Sustainable Science
<i>SVR</i>	Straßenverkehrsrecht
<i>UNSW L. J.</i>	The University of New South Wales Law Journal
<i>VersR</i>	Versicherungsrecht
<i>Virg. L. Rev.</i>	Virginia Law Review
<i>VuR</i>	Verbraucher und Recht
<i>Wake Forest L. Rev.</i>	Wake Forest Law Review
<i>Wash. U. L. Rev.</i>	Washington University Law Review
<i>WM</i>	Wertpapier-Mitteilungen
<i>wrp</i>	Wettbewerb in Recht und Praxis
<i>ZIP</i>	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis
<i>ZSS</i>	Zeitschrift für Steuerstrafrecht und Steuerverfahren
<i>ZVR</i>	Zeitschrift für Verkehrsrecht

## CAPITOLO I

# DALLA FENOMENOLOGIA AL PROBLEMA

SOMMARIO: 1. Sostenibilità e regole di mercato. – 2. Gli obiettivi dell'Agenda 2030. – 3. La responsabilità sociale d'impresa. – 4. L'autoregolamentazione imprenditoriale. – 5. Il «greenwashing». – 6. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette. – 7. La contrarietà alla diligenza professionale. – 8. La disciplina anticoncorrenziale e la regolamentazione della pubblicità ingannevole. – 9. La portata precettiva della clausola di buona fede.

### 1. *Sostenibilità e regole di mercato*

L'attribuzione al profitto individuale di un ruolo egemone nell'ottimizzazione dell'uso delle risorse, pur trovando riscontro filosofico nell'idea secondo cui l'individuo mira esclusivamente alla massimizzazione dei propri desideri, rischia di reiterare una contrapposizione tra mercato e persona che, svalutando il ruolo costitutivo assunto dai diritti sociali nell'attuazione dei valori democratici, non consente di attribuire adeguato rilievo all'essenza teleologica della disciplina costituzionale e comunitaria dei rapporti economici <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lo rileva con chiarezza G. BENEDETTI, *Appunti e osservazioni sul seminario, in Persona e mercato. Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova, 1996, pp. 131 ss., spec. 139-141, secondo il quale la «netta contrapposizione» tra persona e mercato «sconta il desiderio di sintesi e chiarezza in termini d'assoluto difetto di chiaroscuro in una materia, che invece è complessa e variegata [...]. All'art. 41 Cost. sembra demandato il compito di fissare il punto di equilibrio tra economia e persona», così da delineare un «sistema nel quale iniziativa economica e mercato sono liberi e non finalizzati ad interessi collettivi o pubblici. La libertà non è attribuita nell'interesse altrui, non soffre limiti al suo interno: l'esigenza di tutela della persona e dell'utilità sociale è il limite esterno a quella libertà. La quale, dunque, giunge solo fin dove non entra in contrasto con i diritti fondamentali della persona e con l'utilità sociale, che, nell'etica dell'ordinamento, hanno valore sopraordinato». Ciò legittima a privilegiare «la persona nel mercato»: «l'esigenza del corretto funzionamento del mercato corrisponde all'esigenza di condizioni favorevoli per il pieno sviluppo della personalità umana. Correttezza del mercato e sviluppo della persona: l'ordine costituzionale è chiamato ad assicurarli come termini funzionalmente collegati». Similmente, N. LIPARI, *Ancora su persona e mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 423 ss., spec. 426 (da cui la successiva citazione); e in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli e R.

L'art. 41 Cost., nel testo recentemente modificato con la l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1<sup>2</sup>, vieta che l'iniziativa economica privata si ponga in contrasto con l'utilità sociale o si svolga secondo modalità tali da danneggiare la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l'ambiente, ed autorizza il legislatore ordinario a determinare «i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

---

Pennisi, I, *Impresa e società*, Milano, 2015, pp. 670 ss., spec. 675, evidenzia che «porre in rapporto persona e mercato sotto l'ottica del diritto significa [...] chiedersi quali limiti l'ordinamento incontri nel disciplinare il mercato (o il mercato non possa disconoscere nell'organizzare se stesso in termini giuridicamente accettabili) in funzione di connotati della persona il cui apprezzamento non può essere negato senza negare il fondamento stesso della giuridicità [...]». Il limite è sempre principio e fine, concetto all'un tempo illuminante e contraddittorio, perché, mentre definisce ciò che implica, altresì sottrae ciò che esclude». Da ultimo, S. MAZZAMUTO, *Il diritto post-moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, pp. 843 ss., spec. 853 s., rileva che «sullo sfondo del dibattito sul diritto post-moderno aleggia il convincimento che l'economia abbia ormai assunto il ruolo egemone di organizzazione della società, con lo Stato ridotto al ruolo di mero esecutore [...]. L'insegnamento ormai dominante, che vuole gli individui unicamente concentrati alla massimizzazione dei propri desideri individuali, trova, per un verso, il suo riconoscimento nel diritto europeo, il cui unico orizzonte di senso sembra il mercato e la sua efficienza e, per altro verso, l'interlocutore più prossimo nel giudice, incaricato di assecondare le istanze di libertà. Ciò che manca in questa dialettica è lo Stato e con esso quei diritti sociali concepibili solo all'interno di una statualità forte».

<sup>2</sup>In G.U., Serie Generale, 22 febbraio 2022, n. 44; ma cfr. anche il Dossier 23 giugno 2021, A.C. 3156, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, disponibile al link <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504.Pdf>. Per un primo commento alle recenti modifiche costituzionali, cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Quad. cost.*, 2021, disponibile online al link <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/14-Cecchetti-FQC-3-21.pdf>; M.A. GLIATTA, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, pp. 102 ss., spec. 104 e 117 ss.; U. MATTEI, *Qualche riflessione critica sulla «svolta ecologica» della Costituzione Italiana*, in *generazionifuture.org*, disponibile al link <https://generazionifuture.org/qualche-riflessione-critica-sulla-svolta-ecologica-della-costituzione-italiana/>; R. MONTALDO, *Le modifiche degli artt. 9 e 41 Cost.: l'ambiente entra nella Costituzione... o c'è sempre stato?*, in *Voci Costituzionali*, 6 marzo 2022, disponibile al link [https://vocicostituzionali.org/2022/03/06/ambiente\\_montaldo/](https://vocicostituzionali.org/2022/03/06/ambiente_montaldo/); nonché l'intervento del 25 marzo 2022 di M. PENNASILICO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: «svolta ecologica» o «greenwashing costituzionale?»*, svoltosi all'interno del ciclo di seminari «Advanced studies on Health, Food and Fertility» organizzati dalla Cattedra Jean Monnet EUGREENEXT, *European Green Rights: Reshaping Fundamental Rights for Next Generations* (Prof.ssa I.A. Caggiano) dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; e il seminario tenuto da E. FRATTO ROSI GRIPPAUDO, organizzato dall'Istituto di Diritto dell'Università della Svizzera Italiana (IDUSI) nella medesima giornata, dal titolo *La tutela dell'ambiente in una prospettiva comparata tra Svizzera e Italia*. Meno recentemente, ai lavori preparatori della riforma avevano dedicato attenzione E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario? (Riflessioni intorno ai progetti di legge per l'inserimento della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione)*, in *ambienteditto.it*, 2020, p. 935 ss.; F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 50 ss.

L'art. 3, 3° co., TUE, imponendo all'Unione di adoperarsi «per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata», su un'«economia sociale di mercato fortemente competitiva» e «su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente», delinea una dimensione solidaristica e ambientale dello sviluppo la cui regolamentazione giuridica è ancora in larga parte incompiuta.

Nei tratti essenziali del mercato europeo, pur sempre ispirato alla competitività, si coglie una tensione solidaristica non più compatibile con una concezione puramente liberale dell'economia, in guisa che la solidarietà sociale si pone in antitesi con le ideologie capitalistiche e contrasta quelle prospettive neoliberali che, predicando l'autosufficienza dei meccanismi concorrenziali, continuano a conferire contorni di assolutezza e intangibilità alla libertà d'iniziativa economica individuale<sup>3</sup>.

Non si assiste, invero, ad un mutamento radicale di modello economico né tantomeno al ritorno di tentativi di collettivizzazione ormai superati dalla storia<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Concorrenza e coesione sociale*, in *Orizz. dir. comm.*, 2013, disponibile al link [http://images.rivistaodc.eu/f/articoli/101\\_articolo\\_pyms6\\_orizzonti.pdf](http://images.rivistaodc.eu/f/articoli/101_articolo_pyms6_orizzonti.pdf); e in *Pers. merc.*, 2015, pp. 53 ss., spec. 68 (da cui le successive citazioni); S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, 4ª ed., Torino, 2020, pp. 33 ss. e 148 ss.; G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2020, p. 334 ss., la quale osserva che «[I] libertà, diritti sociali, diritti umani fondamentali rappresentano il banco di prova di qualsiasi opzione di sistema economico, sollecitando un'indagine che, oltre che giuridica, affronti e risolva anche opzioni etiche e di giustizia distributiva e sociale»; M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la «sostenibilità»*, *ivi*, 2021, p. 714 ss., il quale trova nella costituzione europea una «traduzione prescrittiva» della sostenibilità per mezzo del principio dello sviluppo sostenibile ed evidenzia le contraddizioni a cui conduce una visione neoliberalista del sistema di diritto europeo quando si prende atto che questo proclama la sostenibilità tra i suoi principi fondanti, ma si ha la pretesa di considerare proprietà e iniziativa economica quali libertà che non conoscono limitazioni ulteriori a quelle funzionali ad assicurare il regime concorrenziale; D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, *ivi*, p. 189 ss. Nella prospettiva della promozione del benessere sociale, cfr. A.K. SEN, *Collective Choice and Social Welfare*, San Francisco, 1970, p. 41 ss., *Id.*, *The Idea of Justice*, Cambridge (Ma), 2009, p. 91 ss.; E. OSTROM, *Social Capital: A Fad or a Fundamental Concept?*, in *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, a cura di P. Dasgupta, I. Serageldin, Washington, 2000, p. 172 ss.; L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile: efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, 2004, *passim*; *Id.*, *L'economia civile*, Bologna, 2015, spec. pp. 92 ss. e 103 ss.; M.C. NUSSBAUM, *Creating Capabilities: The Human Development*, Cambridge (Ma), 2011, p. 185 ss.; E. GARRIGA, *Beyond Stakeholder Utility Function: Stakeholder Capability in the Value Creation Process*, in *J. Bus. Ethics*, 2014, p. 120 ss.; T.M. JONES, *Management Theory and Social Welfare: Contributions, Extensions, and Challenges*, in *AMR*, 2016, p. 41 ss.; G. VETTORI, *Diritti e coesione sociale. Appunti per il seminario fiorentino del giorno 8 giugno 2012*, in *Pers. merc.*, 2012, p. 4; F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, 2017, p. 38 ss.; A. QUARTA, U. MATTEI, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, p. 19 ss.; M. ESPOSITO, *Beni comuni e dimensione sociale dell'appartenenza*, in *Circolazione e teoria dei beni*, Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (Lecce, 21-22 marzo 2019), a cura di E. Capobianco, G. Perlingieri, M. D'Ambrosio, Napoli, 2021, p. 43 ss., e *ivi* anche R.G. BIANCO, *I beni comuni nell'ordinamento vigente*, p. 85 ss.

<sup>4</sup> Sia qui sufficiente rinviare a K. POLANYI, *La grande trasformazione*, 1944, trad. it. a cu-

Si registra, piuttosto, uno spostamento del baricentro della produzione normativa, la quale, pur riconoscendo la libertà di concorrenza, ne muta obiettivi e risultati, superandone una ricostruzione in termini esclusivamente individualistici<sup>5</sup>.

L'esigenza di pervenire al raggiungimento di un benessere economico, sociale e ambientale misurato sul soddisfacimento di bisogni intergenerazionali innerva perciò la transizione verso un modello economico nuovo, la cui principale caratterizzazione è ormai comunemente indicata dal termine «sostenibilità»<sup>6</sup>.

Da tempo studiata dalle correnti filosofiche ispirate ad una visione an-

---

ra di R. VIGEVANI, Torino, 2000; E. DE MARCO, *Collettivizzazione e libertà economiche*, in *Foro amm.*, 1977, p. 1607 ss.; V. PARETO, *Ouvres Complètes. Écrits politiques*, XVII, *Lo sviluppo del capitalismo (1872-1895)*, a cura di G. Busino, 2<sup>a</sup> ed., Ginevra, 1989; P. VILLA, *Maputo cambia utopia: dalla collettivizzazione al mercato libero*, in *Pol. econ.*, 1991, p. 74 ss.; T.J.F. RIHA, *Rand's Egoism and Marx's Collectivism: An Ethical Perspective*, in *Int. J. Soc. Econ.*, 1994, p. 66 ss.; S. FERRARI, *Antropologia, marxismo e società dell'informazione*, in *Critica marxista*, 2014, p. 64 ss.

<sup>5</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'interesse pubblico*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 937 ss.; ID., *Il «diritto privato europeo» tra riduzionismo economico e dignità della persona*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, spec. p. 357; L. RAISER, *Funzione del contratto e libertà contrattuale*, in ID., *Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dell'economia di tre decenni*, Milano, 1990, p. 98 ss.; A. ZOPPINI, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in *Contratto e antitrust*, a cura di G. Olivieri, A. Zoppini, Roma-Bari, 2008, p. 16 ss.; ID., *Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra Stato e mercato)*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 515 ss.; ID., *Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell'Unione europea (principi e problemi della «Drittwirkung» nel mercato unico)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 712 ss.; e in *Le «libertà fondamentali» dell'Unione europea e il diritto privato*, a cura di F. Mezzanotte, Roma, 2016, p. 38 ss. (da cui le successive citazioni); ID., *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 201 ss.; L. NIVARRA, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010, pp. 32 ss. e 123 ss.; P. SIRENA, *Diritto privato e diritto pubblico in una società basata sulle libertà individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 101 ss.; S. MAZZAMUTO, *op. ult. cit.*, pp. 148 ss., 155 ss. e 291 ss.

<sup>6</sup> La necessità di riaffermare il carattere sacro ed inviolabile della libertà d'iniziativa economica affiancandolo ad istanze personalistiche e comunitarie che spingono verso l'elaborazione di una nuova concezione di sviluppo economico è stata già limpidamente evocata da R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003, p. 36 ss., il quale, dopo aver ripercorso le linee evolutive del sistema dai codici ottocenteschi alla disciplina italo-comunitaria, avverte il profondo mutamento economico-sociale e normativo a cui si è assistito con l'avvento della disciplina di derivazione europea e sottolinea la cautela con cui è necessario approcciarsi alle categorie proprie di un sistema in larga parte non più attuale al fine di interpretare e ricostruire «un nuovo sistema»; M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 56, il quale afferma che «se la coesione sociale è un valore, l'economia di mercato concorrenziale non è l'ambiente più adatto a realizzarlo», ma ritiene che sia comunque possibile raggiungere un temperamento attraverso scelte consapevoli sul terreno filosofico e politico, che si innestino «sulla consapevolezza (di solito censurata, o mancante) delle aporie profonde del nostro sistema economico e giuridico»; K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, New York, 2017, p. 75, il quale ritiene che l'essenza del concetto di sostenibilità sia da ravvisarsi nel riconoscimento del valore della vita e della dignità dell'essere umano; E. GIOVANNINI, *L'utopia sostenibile*, Roma-Bari, 2018, p. 46 ss.; S. MAZZAMUTO, *op. ult. cit.*, p. 145 ss.

tropologica ed antropocentrica del progresso, solo in tempi relativamente recenti la sostenibilità ha richiamato l'attenzione dei giuristi con l'elaborazione del Rapporto Brundtland<sup>7</sup>, la sottoscrizione dell'Agenda 2030 e dei correlati *Sustainable Development Goals* (SDGs)<sup>8</sup>.

Muovendo dal valore universale della dignità della persona, la sostenibilità, sul piano più propriamente economico-giuridico, si concretizza nel *principio dello sviluppo sostenibile*, inteso come sintesi evocativa della necessità di perseguire bisogni intergenerazionali ancorati alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Dopo aver fatto ingresso nell'apparato motivazionale di alcune decisioni della Corte internazionale di giustizia<sup>9</sup>, tale principio è stato immedia-

---

<sup>7</sup> Il *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, 1987, è disponibile al link <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Nonostante il documento sia dai più considerato una sorta di «anno 0» per l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, esso ha nella dichiarazione di Stoccolma del 1972 (*Stockholm Declaration on the Human Environment*, disponibile al link <https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/nl7/300/05/img/nl730005.pdf?OpenElement>) un importante precursore. Cfr. P. SANDS, *International Law in the Field of Sustainable Development*, in *BYBIL*, 1994, p. 303 ss.; C. PONCIBÒ, *The Contractualisation of Environmental Sustainability*, in *ERCL*, 2016, p. 335 ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 99 ss.; M. PIERACCINI, T. NOVITZ, *Sustainability through History*, in M. PIERACCINI, T. NOVITZ, *Legal Perspectives on Sustainability*, Bristol, 2020, p. 9 ss.; B. PURVIS, Y. MAO, D. ROBINSON, *Three Pillars of Sustainability: In Search of Conceptual Origins*, in *Sustain. Sc.*, 2019, p. 681 ss.; M.A. GLIATTA, *op. cit.*, p. 103; D. IMBRUGLIA, *op. cit.*, p. 189 ss.; M. PENNASILICO, *op. ult. cit.*, p. 712 ss.

<sup>8</sup> Cfr. D. MCGOLDRICK, *Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception*, in *Int'l & Comp. L.Q.*, 1996, p. 796 ss.; A. MILANACCIO, *Dallo sviluppo alla società sostenibile. Appunti per una teoria*, in *Quad. soc.*, 1998, disponibile al link <http://journals.openedition.org/qds/1522>; F. TOTARO, *Per una misura etico-antropologica dell'economia*, in *Etica ed economia: il rapporto possibile*, a cura di F. Totaro, B. Giovanola, Padova, 2008, p. 19 ss.; B. LATOUR, *Anthropology at the Time of the Anthropocene: A Personal View of What is to Be Studied*, in *The Anthropology of Sustainability*, edited by M. Brightman, J. Lewis, New York, 2017, p. 35 ss.

<sup>9</sup> L'opportunità di richiamare lo sviluppo sostenibile come obiettivo al quale tendere e poi come vero e proprio principio di diritto capace di orientare l'attività ermeneutica è stata colta nella definizione di controversie internazionali in materia ambientale che rendevano palese l'esigenza di bilanciare l'interesse alla crescita economica con quello alla conservazione delle risorse esistenti: tra i casi topici nei quali la Corte internazionale di Giustizia ha invocato il principio si ricordano, in particolare: *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, 25 September 1997, disponibile al link <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-jud-01-00-en.pdf>, spec. p. 75, della pronuncia, ove la Corte sostiene che «the Parties together should look afresh at the effects on the environment of the operation», in considerazione del fatto che «[the] need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development»; *Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas*, décision du 24 mai 2005, disponibile al link [https://legal.un.org/riaa/cases/vol\\_XXVII/35-125.pdf](https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.pdf), spec. pp. 37 s. e 66 ss., ove si sostiene che vi sia la necessità di prendere in considerazione i principi di diritto ambientale emer-

tamente accostato a quelli di precauzione e prevenzione per riaffermare l'esigenza di prevenire il compimento di illeciti ambientali, concorrendo al rafforzamento dell'effettività del c.d. *Polluter Pays Principle*<sup>10</sup>.

Ne offre ora espressa traduzione prescrittiva il nuovo art. 9 Cost., che, nel testo modificato dalla già citata l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, dispone che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»<sup>11</sup>.

Il personalismo posto a fondamento del principio non ha dunque nulla a che vedere con la logica individualista post-illuminista ed è maggiormente affine ad una visione antropologica così estesa da includere vere e proprie teorie eco-centriche, ispirate all'idea che un'efficace tutela dell'ambiente non può che essere assicurata dal perseguimento dell'esigenza di coniugare interessi individuali e bisogni collettivi non attuali, in quanto modellabili sulle istanze delle generazioni future<sup>12</sup>.

---

genti nel diritto internazionale nonostante la loro incerta qualificazione; *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina V. Uruguay)*, Judgment Of 20 April 2010, disponibile al link <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>; *Indus Waters Kishenganga (Pakistan v. India)*, Partial award, 18 February 2013, specr §§ 450-454, disponibile al link [https://legal.un.org/riaa/cases/vol\\_XXXI/1-358.pdf](https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXXI/1-358.pdf).

<sup>10</sup>Cfr. C. STEVENS, *Interpreting the Polluter Pays Principle in the Trade and Environment Context*, in *Cornell Int. L. J.*, 1994, p. 577 ss.; V. LOWE, *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, edited by A. Boyle, D. Freestone, Oxford-New York, 1999, p. 31 ss.; O. LANGHELLE, *Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice*, in *Environ. Values*, 2000, p. 295 ss.; S. CAMPBELL, *Sustainable Development and Social Justice: Conflicting Urgencies and the Search for Common Ground in Urban and Regional Planning*, in *MJS*, 2013, p. 75 ss.; E. STIGLITZ, *Invertire la rotta. Disegualianza e crescita economica*, Roma-Bari, 2016, p. 61 ss.; F. DEGL'INNOCENTI, *La responsabilità d'impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019, p. 39 ss.; B. PURVIS, Y. MAO, D. ROBINSON, *op. cit.*, p. 688 ss.; sia altresì consentito il rinvio a F. BERTELLI, *Profili civilistici del «dieselgate». Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, Napoli, 2021, p. 169 ss.

<sup>11</sup>Cfr. D. PORENA, *op. cit.*, pp. 269 ss., spec. 272 e 285 ss., il quale, dopo aver evidenziato l'apparente valenza solo programmatica delle prime codificazioni del principio dello sviluppo sostenibile, sottolinea che già dal combinato disposto degli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost. era possibile ricavare la prova del suo valore costituzionale e del suo impiego mediante la tecnica del bilanciamento.

<sup>12</sup>Rispetto all'anima personalista dell'ordinamento civil-costituzionale, cfr. P. PERLINGIERI, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Ann. SISDiC*, 2020, p. 1 ss.; ma cfr. anche, con più specifico riguardo al fondamento personalista dello sviluppo sostenibile, N. DE SADELEER, *Environmental Principles – From Political Slogans to Legal Rules*, Oxford, 2002, p. 263 ss.; A. PLACHCIAK, *Sustainable Development in Postmodern Society*, in *Econ. Sociol.*, 2010, p. 86 ss.; A. D'ALOIA, voce *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Ann.*, IX, Milano, 2016, p. 331 ss. Una visione chiaramente integrata del progresso emergeva già, *ante litteram* rispetto all'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, nella Lettera Enciclica *Populorum Progressio* di papa Paolo VI del 26 marzo 1967, in particolare nel Cap. I, dedicato allo Sviluppo integrale dell'uomo, ove si afferma (§ 6) che l'aspirazione degli uomini è «[e]ssere affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sussistenza, la salute, una occupazione stabile; una partecipazione più piena alle

La considerazione della persona in termini individualistici, come mero punto di riferimento di diritti soggettivi rilevanti nella loro singolarità, si dissolve nella necessità di attribuire preminente rilievo al concreto contesto situazionale e nella tensione verso l'integrazione dei profili riferibili all'ambiente con quelli di natura economica, sociale e culturale, in piena conformità all'art. 2 Cost., nella parte in cui dispone che la persona si sviluppa *nelle e per mezzo delle* formazioni sociali in cui è inserita e con la *communitas* – ormai globale – a cui partecipa<sup>13</sup>.

---

responsabilità, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la loro dignità».

<sup>13</sup>Cfr. F. LUCARELLI, *Solidarietà e autonomia privata*, Napoli, 1970, p. 10 ss.; A. LENER, *Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile, Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di N. Lipari, Roma-Bari, 1974, p. 337 ss.; N. LIPARI, *Il senso della Costituzione. La cultura della solidarietà nella Costituzione italiana*, in *Parlamento*, 1989, p. 16 ss.; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss. (da cui le successive citazioni), ora raccolto in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 237 ss.; ID., *Principio «personalista», «funzione sociale della proprietà» e servitù coattiva di passaggio*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 688 ss.; ID., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2000, p. 11 ss.; in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 73 ss.; e in ID., *Lezioni (1969-2019)*, I, Napoli, 2020, p. 161 ss. (da cui le successive citazioni); ID., *Relazioni pubbliche e persona umana*, *ivi*, II, p. 33 ss., il quale osserva come l'umanizzazione dell'ambiente si realizzi «rendendo effettiva la partecipazione di tutti alla vita del gruppo, alla sua gestione nel rispetto della dignità di ciascuno. In questa prospettiva le tecniche psicosociali, contribuendo alla trasformazione di gruppo in comunità, non possono non essere valutate positivamente da parte dell'ordinamento costituzionale, che si caratterizza proprio per aver posto l'accento sull'importanza delle "formazioni sociali" per lo sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3 cost.)»; F.D. BUSNELLI, *Solidarietà: aspetti di diritto privato*, in *Iustitia*, 1999, p. 435 ss.; ID., *La faticosa evoluzione dei principi europei tra scienza e giurisprudenza nell'incessante dialogo con i diritti nazionali*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 287 ss.; G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*. Convegno di studio in onore del Prof. Angelo Falzea, Messina 4-7 giugno 2002, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1229 ss.; e in ID., *Oltre l'incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica*, Bologna, 2020, pp. 19 ss., spec. 74 ss. (da cui le successive citazioni), il quale constata che il diritto è intersoggettività originaria, che trova la propria dimensione di senso in relazione con la giustizia (ciò che è giusto e ciò che è ingiusto): «il rapporto originario con l'altro si connota come *con-vivenza*, nel senso di appartenenza ad una *comunità*, caratterizzata da un *ethos* di valori *condivisi*, che anzi deve risolversi oggi in *solidarietà*»; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008, p. 170 ss., il quale rileva come la solidarietà rivolta alla tutela delle generazioni future proietti l'ambito di applicazione del principio in una dimensione politica, economica e sociale collettiva, rivolta alla tutela delle libertà e della dignità della persona; E. NAVARRETTA, *Diritto civile e diritto costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 644 ss.; R. DI RAIMO, *Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1082 ss.; e in ID., *Terzo settore e profili dell'iniziativa con scopo ideale*, Napoli, 2018, p. 7 ss.; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, pp. 20 ss. e 84 ss.; D. PORENA, *op. cit.*, pp. 172 s. e 179 ss., spec. 183, ove si osserva che «la "costituzionalizzazione" della persona non si è arrestata [...] al mero riconoscimento dell'individuo come tale, ma ha introdotto un legame di continuità concettuale tra *esistenza* della persona, *libertà* e *dignità* della stessa»; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, p. 63 ss.; M. TRIMARCHI, *L'«ermeneutica della dignità»*. Introduzione, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 473 ss.; G. BAZOLI, *La globalizzazione*,

L'Agenda 2030 evidenzia dunque che per tutelare l'ambiente e l'ecosistema non è sufficiente riaffermare le libertà individuali fondamentali ma occorre funzionalizzarle alla promozione dei diritti sociali, coinvolgendo l'intera rete di relazioni tra soggetti e beni<sup>14</sup>.

L'affermazione di tali valori provoca significative ricadute nell'interpretazione del dettato normativo vigente e nella stessa enucleazione dei limiti di esercizio dell'autonomia privata.

È noto che il diritto si appropria dei termini naturali di persona e mercato scomponendo la prima in una pluralità di bisogni e disciplinando artificialmente il secondo mediante regole interne di funzionamento finalizzate all'attuazione di interessi reputati più meritevoli<sup>15</sup>.

---

*un'occasione perduta*, in *Il Mulino*, 2019, p. 144 ss.; A. SCHIAVONE, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, 2019, pp. 271 ss., spec. 281 e 298 il quale, proponendo di costruire una teoria dell'eguaglianza che «oltrepassa la costruzione frammentata delle individualità», rimette al centro del pensiero l'essere umano nella sua universalità e invita a cogliere la stretta connessione tra impersonalità e globalizzazione, che potrebbe permettere di costruire spazi di eguaglianza estesi oltre i tradizionali confini; V. CONFORTINI, *Primato del credito*, Napoli, 2020, p. 5 ss.; G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020, p. 135 ss.

<sup>14</sup> Cfr. R. ESPOSITO, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino, 2006, *passim*; G. CARAPEZZA FIGLIA, *op. cit.*, pp. 29 ss. e 65 ss.; R. CATERINA, *Il benicomunismo come orientamento culturale: un bilancio teorico ed alcune questioni aperte*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 293 ss.; R. MESSINETTI, *Beni comuni e nuovo fondamento del diritto soggettivo*, in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, a cura di L. Pellegrini, II, Napoli, 2018, p. 1343 ss.; R. CAVALLLO PERIN, *Proprietà pubblica e uso comune dei beni tra diritti di libertà e doveri di solidarietà*, in *Dir. amm.*, 2018, p. 839 ss.; A. QUARTA, *Beni comuni, uso collettivo e interessi generali: un percorso giurisprudenziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 933 ss.; M. ROBLES, *Meritevolezza «ambientale» del contratto e transigibilità degli interessi*, Napoli, 2019, p. 134 ss.; ID., *Per una «grammatica» (negoziale) dei conflitti ambientali*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 37 ss. T. CHAPMAN, *La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità*, in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2020, pp. 41 ss.; spec. 50 ss., *ivi* anche E. LODI, G.L. LEPRI, P. PATRIZI, *Una giustizia riparativa «positiva»*; M. PIERACCINI, T. NOVITZ, *op. cit.*, p. 9 ss.; R.A. ALBANESE, *Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio*, Torino, 2020, p. 155 ss.; A. GALLARATI, *Il diritto del «rilancio»: debito, «equity» e beni comuni*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, p. 433 ss.; G. SPOTO, *La difesa dei beni comuni contro il fenomeno del «land grabbing» e del «water grabbing»*, in *Cult. dir.*, 2020, p. 81 ss.; C. CREA, *Spigolando tra «biens communaux», usi civici e beni comuni urbani*, in *Pol. dir.*, 2020, p. 449 ss.

<sup>15</sup> È la ben nota costruzione di N. IRTI, *Persona e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, p. 289 ss.; e in *Persona e mercato. Lezioni*, cit., p. 91 ss.; ID., *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, pp. 68 ss., 86 ss., 97 ss., spec. 98 e 101; ID., *La concorrenza come statuto normativo*, in *La concorrenza tra economia e diritto*, a cura di N. Lipari, I. Musu, Roma-Bari, p. 59 ss.; ID., *Nichilismo e metodo giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, p. 1159 ss.; ID., *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004, p. 25 ss.; ID., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2006, p. 45 ss.; ID., *In dialogo su «Nichilismo giuridico»*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2006, p. 169 ss.; ID., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007, p. 32 ss.; ID., *Un incompiuto dialogo con Luigi Mengoni*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, p. 197 ss.; ID., *Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e riflessioni)*, in *Riv. soc.*, 2015, p. 801 ss. Ma, sul rapporto tra diritto ed ordine economico, cfr. anche L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Studi in onore di Alberto Asquini*, III, Padova, 1963, p. 1075 ss.; in *Jus*, 1966, p. 5 ss., ora raccolto in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 147 ss.; M.R. FERRARESE, *Diritto e mercato. Il caso degli Stati*

Se la disciplina costituzionale e comunitaria impone di volgere l'iniziativa economica al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, si trascende il riconoscimento della libertà della scelta individuale, la quale deve orientarsi alla conservazione e al rispetto di bisogni non necessariamente riferibili al singolo e più ampiamente riconducibili alla collettività. Ne deriva l'insufficienza di un apparato normativo finalizzato alla tutela della concorrenza, a misura che la sua portata precettiva sia ridotta alla valorizzazione della pluralità competitiva delle imprese, intesa quale condizione necessaria e sufficiente per consentire al singolo la più ampia libertà decisionale ed assicurargli contestualmente l'ottenimento di un bene o di un servizio alle condizioni economico-monetary più favorevoli.

Inadeguata appare anche la normativa consumeristica, la quale continua a mirare al superamento di asimmetrie informative che, pur essendo prodromiche a fallimenti del mercato, rimangono inevitabilmente correlate alla singola pattuizione e alle finalità individuali che ne determinano il perfezionamento<sup>16</sup>. Essa ha senz'altro contribuito all'innalzamento della

---

*Uniti*, Torino, 1992, p. 17 ss.; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 84 ss.; F.D. BUSNELLI, *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 24 ss.; G. OPPO, *Impresa e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 421 ss.; R. DI RAIMO, *Economia mista e modelli di sviluppo: lo Stato imprenditore nell'opera cinquantenaria del Giudice delle leggi*, in *Impresa pubblica e intervento dello Stato nell'economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale*, a cura di R. Di Raimo, V. Ricciuto, Napoli, 2006, p. XI ss.; L. NIVARRA, *op. cit.*, pp. 22 ss. e 97 ss.

<sup>16</sup> Cfr. M. BIN, *Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?)*, in *Contr. impr. Eur.*, 1996, p. 431 ss.; G. DE NOVA, *Clausole vessatorie e contratti turistici*, in *Contr.*, 1997, p. 85 ss.; V. RIZZO, *Trasparenza e «contratti del consumatore»*, Napoli, 1997, p. 24 ss.; C. CASTRONOVO, *Profili della nuova disciplina delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 5 ss.; F. DI GIOVANNI, *Le regole di trasparenza nei contratti dei consumatori*, Torino, 1998, p. 20 ss.; G. MARCATAJO, *Asimmetria informativa e tutela della trasparenza nella politica comunitaria di consumer protection: la risposta della normativa sulle clausole abusive*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, p. 751 ss.; E. MINERVINI, *La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie nella recente legislazione speciale*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 815 ss.; ID., *La trasparenza contrattuale*, in *Contr.*, 2011, p. 978 ss.; ID., *Azione inibitoria e contratti dei consumatori*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 618 ss.; ID., *Il diritto del consumatore all'equità contrattuale*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, a cura di G. Perlingieri, A. Fachechi, II, Napoli, 2017, p. 745 ss.; R. SENIGAGLIA, *Buona fede e trasparenza contrattuale nella disciplina dei consumi*, Napoli, 2004, p. 141 ss.; ID., *Accesso alle informazioni e trasparenza. Profili della conoscenza nel diritto dei contratti*, Padova, 2007, p. 50 ss.; M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, p. 238 ss.; S. PAGLIANTINI, voce *Trasparenza contrattuale*, in *Enc. dir.*, Ann., V, Milano, 2012, p. 1280 ss.; ID., *La trasparenza consumeristica tra «dottrina» della Corte ed equivoci interpretativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 651 ss.; F. RENDE, *Informazione e consenso nella costruzione del regolamento contrattuale*, Milano, 2012, p. 209 ss.; ID., *Violazione di regole informative e rimedi a dieci anni dalle sentenze Rordorf*, in *Contr.*, 2017, p. 201 ss.; A. ALBANESE, *Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 669 ss.; R. ALESSI, *Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Jorös e Asbeek Brusse*, in *Jus civ.*, 2013, p. 388 ss.; A. D'ADDA, *Giurisprudenza comunitaria e «massimo effetto utile per il consumatore»: nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto*, in

tutela del contraente, legittimando, tuttavia, la formulazione dell'idea di una sua «debolezza» esclusivamente condizionata dal patrimonio cognitivo del quale la controparte professionista lo abbia reso partecipe e, in quanto tale, superabile dalla dimostrazione del fatto che la determinazione del regolamento contrattuale sia stata concordemente decisa dalle parti<sup>17</sup>.

---

*Contr.*, 2013, p. 22 ss.; E. BATTELLI, *Riflessioni sui procedimenti di formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione «on line» delle clausole vessatorie*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1035 ss.; ID., *L'applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie ai negozi preparatori vincolanti per il consumatore*, *ivi*, p. 596 ss.; ID., *L'intervento dell'Autorità Antitrust contro le clausole vessatorie e le prospettive di un sistema integrato di protezione dei consumatori*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, p. 207 ss.; M. FACCIOLI, *La garanzia di «un livello elevato di protezione dei consumatori» (art. 38 Carta di Nizza e art. 169 TFUE) alla prova della disciplina italiana delle clausole vessatorie: le clausole nulle «quantunque oggetto di trattativa» ex art. 36 comma 2 codice del consumo*, in *Jus civ.*, 2015, p. 35 ss.; M.F. CAMPAGNA, *Note sulla trasparenza del contratto*, in *Contr. impr.*, 2015, p. 1036 ss.; D. FAUCEGLIA, *Osservazioni in tema di clausole vessatorie «atipiche» nell'ottica delle relazioni tra contratto e mercato*, in *Contr.*, 2017, p. 347 ss.; C. MEDICI, *Clausole vessatorie, cliente-consumatore e cliente-impresa*, *ivi*, 2017, p. 171 ss.; Ang. FEDERICO, *L'integrazione del contratto e la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle clausole abusive*, in *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, Convegno in onore del prof. Vincenzo Scalisi, Messina, 27-28 maggio 2016, a cura di M. Trimarchi, Ang. Federico, M. Astone, C. Ciraolo, A. La Spina, F. Rende, E. Fazio, S. Carabetta, Milano, 2017, p. 297 ss.; G.A. BENACCHIO, *Information et transparence dans la protection des consommateurs: une réalisation difficile*, in *Ann. dir. comp.*, 2018, p. 113 ss.; L. MEZZASOMA, *Meritevolezza e trasparenza nei contratti finanziari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, p. 180 ss.; G. D'AMICO, *Mancanza di trasparenza di clausole relative all'oggetto principale del contratto e giudizio di vessatorietà. (Variazioni sul tema dell'armonizzazione minima)*, in G. D'AMICO, S. PAGLIANTINI, *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole. Studi*, Torino, 2018, p. 87 ss.; ID., *La Corte di giustizia e la vicenda (ungherese) dei mutui in valuta estera stipulati con un consumatore*, in *Contr.*, 2020, p. 5 ss.; V. CINTIO, *I nuovi «vizi del consenso»*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 148 ss.; G. PERLINGIERI, *Rilevabilità d'ufficio e sanabilità dell'atto nullo, dieci anni dopo*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 1105 ss.; M. FARINA, *Unfair Terms and Supplementation of the Contract*, in *ERPL*, 2021, p. 441 ss.

<sup>17</sup> Affrontano il tema delle relazioni di mercato tenendo in specifica considerazione la debolezza cognitiva e la razionalità limitata del consumatore C. OSTI, *Il mercato fuori di sé. Consumatori irrazionali, amministratori irrazionali e giudici irrazionali*, in *Merc. conc. regole*, 2010, p. 311 ss.; F. DENOZZA, *Mercato, razionalità degli agenti e disciplina del contratto*, in *Orizz. dir. comm.*, 2012, p. 14 ss.; A. ZOPPINI, *Le domande che ci propone l'economia comportamentale ovvero il crepuscolo del «buon padre di famiglia»*, in *Oltre il soggetto razionale*, a cura di G. Rojas Elgueta, N. Vardi, Roma, 2014, pp. 11 ss. spec. 15 ss. e 18 ss., il quale spiega chiaramente perché, adottando l'approccio della *Behavioural Law & Economics*, l'imposizione alla parte forte di taluni obblighi di informazione non è sufficiente a riequilibrare il rapporto e prevenire fallimenti di mercato; ID., voce *Contratto ed economia comportamentale*, in *Enc. dir.*, I tematici, I, *Contratto*, diretto da G. D'Amico, Milano, 2021, p. 316 ss.; V. ROPPO, *I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente debole e del contraente professionale nella disciplina del contratto*, in *Oltre il soggetto razionale*, *cit.*, p. 25 ss.; R. CATERINA, *Modelli di razionalità e incompletezza del regolamento contrattuale*, *ivi*, p. 47 ss.; G. CRISI, *Gli obblighi informativi quali rimedio dei fallimenti cognitivi*, *ivi*, p. 59 ss.; A. GENTILI, *Il ruolo della razionalità cognitiva nelle invalidità negoziali*, *ivi*, p. 75 ss.; G. ROJAS ELGUETA, *Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 253 ss.; ID., *The Economic Foundation of Debtor-Creditor Relations*, Bologna, 2017, p. 35 ss.; D. CATERINO, *Denominazione e «labeling» della società «benefit», tra marketing «reputazionale» e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 787 ss.